



All'Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Grandi Contribuenti e Internazionali
Via Giorgione, 106
00147 Roma

Milano, 12 ottobre 2021

Oggetto: Consultazione pubblica sulla bozza di circolare che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

INDICE

INTRODUZIONE	4
TEMATICHE, OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI.....	5
Tematica 1: Potere dell'Amministrazione Finanziaria di richiedere informazioni supplementari o integrative, nel dettaglio, Masterfile anche per le c.d. divisioni diverse da quelle afferenti alla linea di business cui appartiene la società residente nel territorio dello Stato.	5
Paragrafi della Circolare interessati	5
Osservazioni/contributo	5
Finalità della richiesta	7
Tematica 2: Informazioni relative alle singole transazioni - ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti.	8
Paragrafi della Circolare interessati	8
Osservazioni/contributo	8
Finalità della richiesta	9
Tematica 3: Coordinamento delle informazioni richieste per i soggetti individuati quali piccole e medie imprese	10
Paragrafi della Circolare interessati:	10
Osservazioni/contributo	10
Finalità della richiesta	11
Tematica 4: Identificazione delle imprese associate e indipendenti coinvolte	12
Paragrafi della Circolare interessati:	12
Osservazioni/contributo	12
Finalità della richiesta	13
Tematica 5: Prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente.	14
Paragrafi della Circolare interessati:	14
Osservazioni/contributo	14
Finalità della richiesta	15
Tematica 6: Assunzioni critiche adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento.	16
Paragrafi della Circolare interessati:	16
Osservazioni/contributo	16

Finalità	18
Tematica 7: Masterfile infra-annuale	19
Paragrafi della Circolare interessati:	19
Osservazioni/contributo	19
Finalità	20

INTRODUZIONE

Gentili Signori,

ringraziamo codesta Spett.le Agenzia delle Entrate per aver offerto l'opportunità di fornire commenti in ordine ai contenuti della bozza di circolare (di seguito "Circolare") che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che stabilisce che in caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.

Le osservazioni di seguito esposte sono basate anche sul Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 recante le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, nonché sul provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494 (di seguito "Provvedimento") emanato in attuazione dell'articolo 8 del menzionato Decreto, aggiornando i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento.

Il presente contributo, che non riflette necessariamente l'opinione o l'idea dei clienti di BDO Tax S.r.l. STP, intende commentare alcuni aspetti della Circolare e suggerire aree di maggiori approfondimenti e chiarimenti, nell'auspicio che possa essere considerato quale utile supporto al miglioramento e all'effettività del documento di prassi commentato con particolare riferimento alle problematiche pratiche che possano derivare dalla loro applicazione.

TEMATICHE, OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

Tematica 1: Potere dell'Amministrazione Finanziaria di richiedere informazioni supplementari o integrative, nel dettaglio, Masterfile anche per le c.d. divisioni diverse da quelle afferenti alla linea di business cui appartiene la società residente nel territorio dello Stato.

Paragrafi della Circolare interessati

Paragrafo 4 “Contenuto del Masterfile” e paragrafo 8.2 “Termini di consegna della documentazione” della Circolare, a chiarimento del paragrafo 2, sub. 2.2 e 5.2 del Provvedimento.

Osservazioni/contributo

Il presente contributo ha l'obiettivo di fornire alcune osservazioni in relazione al seguente passaggio della Circolare, secondo il quale è data facoltà alle imprese di:

“presentare più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento (c.d. divisioni); tale previsione consente alle imprese, segregando l'analisi in modo appropriato, di documentare la propria politica di prezzi di trasferimento, venendo in tal modo incontro a esigenze di chiarezza delle analisi, nonché di omogeneità e confrontabilità delle informazioni fornite.”

In sintesi, il paragrafo 4 parrebbe concedere la facoltà al contribuente che opera in una sola delle eventuali molteplici divisioni di cui si compone il gruppo multinazionale di appartenenza, di beneficiare della non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 1 e 2 del D. lgs. 471/97 attraverso la presentazione di un set documentale che includa il Masterfile dedicato alla specifica divisione in cui opera l'entità locale.

Al riguardo occorre osservare come tale facoltà potrebbe apparire fortemente mitigata dal potere dell'Amministrazione Finanziaria di estendere la richiesta anche alle informazioni riguardanti le attività (c.d. divisioni) diverse da quelle in cui opera l'impresa, anche nell'ipotesi in cui queste siano totalmente avulse dal business della società residente.

Sul punto, infatti, nel documento di prassi al paragrafo 4 si precisa che:

“se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel Masterfile riguardante la divisione in cui opera l'entità locale, quest'ultima deve rendere disponibile su richiesta degli addetti al controllo i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo, e le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento.”

Ancora, al paragrafo 8.2 della Circolare:

“Qualora nel corso del controllo o di altra attività istruttoria dovesse rendersi necessario disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata dal contribuente all’Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta [...]. Rientrano tra le richieste in parola, ad esempio, i Masterfile riguardanti le altre divisioni qualora l’entità locale abbia presentato un Masterfile riguardante la singola divisione in cui opera.”

Con riferimento al contenuto del Masterfile, le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali emanate nel 2017 (di seguito “**Linee Guida OCSE**”), al Capitolo V, paragrafo C.1, sub 5.18 prevedono che:

“The Masterfile should provide an overview of the MNE group business, including the nature of its global business operations, its overall transfer pricing policies, and its global allocation of income and economic activity in order to assist tax administrations in evaluating the presence of significant transfer pricing risk. In general, the Masterfile is intended to provide a high-level overview in order to place the MNE group’s transfer pricing practices in their global economic, legal, financial and tax context. It is not intended to require exhaustive listings of minutiae (e.g. a listing of every patent owned by members of the MNE group) as this would be both unnecessarily burdensome and inconsistent with the objectives of the Masterfile.”

Alla luce delle precisazioni contenute nell’ambito dei documenti emanati dall’OCSE, sembrerebbe non emergere un generalizzato potere dell’Amministrazione Finanziaria di richiedere un Masterfile che contenga un’informativa completa anche in merito a divisioni differenti da quella in cui opera la società residente e, per tale ragione, le informazioni “integrative o supplementari” cui si fa riferimento nella Circolare dovrebbero riferirsi esclusivamente alla medesima divisione in cui l’entità locale opera.

Si pensi, infatti, all’ipotesi in cui una società residente nel territorio dello Stato appartenente a un gruppo multinazionale sia una controllata di un gruppo molto strutturato composto da più divisioni. In tal caso, la possibilità di richiedere un Masterfile anche per divisioni del gruppo che nulla hanno a che vedere con quella cui appartiene il contribuente residente in Italia sembrerebbe essere in contrasto con la necessità esposta dall’OCSE di fornire una “*high-level overview*” del gruppo multinazionale nell’ambito del Masterfile.

Ciò vale ancor di più nell’ipotesi in cui la società capogruppo non metta a disposizione della propria controllata il Masterfile e, quindi, la società residente nel territorio dello Stato debba provvedere in autonomia alla redazione di tale documento, con tutte le difficoltà pratiche del caso di reperire il corredo informativo necessario.

Entrambe le ipotesi sopra esposte valgono soprattutto nel caso in cui la società residente nel territorio dello Stato non abbia alcun tipo di transazione e/o rapporto commerciale con consociate appartenenti a divisioni differenti, in quanto il fornire informazioni in merito ad attività/divisioni “lontane” dal business del

contribuente italiano non consentirebbe all'Amministrazione Finanziaria alcun tipo di esame in merito a componenti positive e/o negative di reddito generate.

Inoltre, alla luce delle tempistiche indicate nel Provvedimento (di soli 7 giorni) per fornire informazioni integrative o supplementari rispetto a quelle già presenti nella documentazione già consegnata dal contribuente, l'informazione aggiuntiva richiesta dalla Circolare dovrebbe essere fornita in un lasso temporale molto limitato.

Tenendo, quindi, in considerazione i risvolti pratici e l'impatto per una consociata, residente nel territorio dello Stato, di richiedere/recepire le informazioni relative a divisioni distanti da quella di appartenenza - nel contesto di un gruppo multinazionale molto strutturato - si potrebbe verificare un'ipotesi di onere eccessivamente gravoso per il contribuente tale da non giustificare le richieste formulate dall'Amministrazione Finanziaria.

Su tali basi si propone di valutare l'opportunità per il contribuente di dover fornire esclusivamente un corredo informativo limitato alla divisione che crea valore per la società residente, e non anche a diverse ed ulteriori attività svolte dal gruppo.

Finalità della richiesta

Lo scopo del contributo è di chiarire e circoscrivere il perimetro della richiesta documentale, con specifico riferimento al Masterfile, e delle informazioni richieste dall'Amministrazione Finanziaria. In tale modo si potrebbero evitare incertezze in riferimento al corredo informativo da produrre nel caso in cui venga presentato un Masterfile che riguardi soltanto la divisione in cui l'entità locale opera.

Tematica 2: Informazioni relative alle singole transazioni - ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti.

Paragrafi della Circolare interessati

Paragrafo 5 “Contenuto della Documentazione Nazionale” a chiarimento del paragrafo 2, sub 2.3, del Provvedimento.

Osservazioni/contributo

La Circolare al paragrafo 5 prescrive di indicare gli importi delle *royalties* e degli interessi secondo il principio di cassa invece che di competenza:

“Viceversa, in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, l’ammontare dei pagamenti effettuati deve essere fornito secondo il criterio di cassa: ciò in quanto, qualora venga rettificato il valore di libera concorrenza di dette operazioni, occorre valutare l’applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza ai sensi dell’articolo 25, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dell’articolo 26 quater, quinto comma, del medesimo decreto.”

In sintesi, la Circolare richiede di fornire il dato relativo all’ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti suddivisi per ciascuna giurisdizione fiscale del beneficiario non residente o del pagatore. Generalmente, per pagamenti effettuati e/o ricevuti deve intendersi l’ammontare dei componenti positivi o negativi che hanno concorso alla formazione del reddito di impresa secondo il principio di competenza. Nel caso di specie, tuttavia, la Circolare precisa che, per operazioni aventi ad oggetto *royalties* o interessi, si dovrà seguire il criterio di cassa andando quindi ad indicare non le componenti positive e/o negative che hanno concorso alla formazione del reddito dell’esercizio fiscale cui è riferita la documentazione, bensì gli incassi ricevuti o i pagamenti effettuati nell’anno; ciò a prescindere dal fatto che tali componenti possano non avere avuto alcun impatto sul reddito dell’esercizio.

La finalità dichiarata dal documento di prassi in merito a tale prescrizione è quella del controllo del principio del valore di libera concorrenza con riferimento alle aliquote convenzionali delle ritenute in base alla disciplina di cui all’articolo 25, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero all’articolo 26 quater, comma 5.

Al riguardo, si osserva come seguire il criterio di cassa nell’ambito della documentazione sui prezzi trasferimento possa generare numerose incertezze interpretative proprio in quanto in contrasto con tutte le altre informazioni contenute nel medesimo documento.

Si pensi, infatti, all’ipotesi in cui il contribuente abbia un’unica transazione infragruppo riferita a un finanziamento infragruppo e nell’anno di redazione della documentazione abbia contabilizzato interessi passivi dovuti a tale finanziamento (deducendoli dal reddito dell’esercizio) senza avere versato alcun importo alla società finanziatrice. In tale fattispecie, seguendo il criterio di cassa si potrebbe ipotizzare che tale transazione possa anche essere non menzionata nell’ambito della Documentazione Nazionale, proprio

perché l'assenza di movimenti finanziari di cassa renderebbe del tutto superfluo il controllo ai sensi degli articoli 25, comma 4, e 26 quater, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Laddove, quindi, non vi sia stato alcun movimento finanziario legato agli interessi e/o alle *royalties*, il contribuente potrebbe avere un interesse limitato a redigere la documentazione in materia di *transfer pricing* proprio perché non otterrebbe vantaggi legati alla disapplicazione di sanzioni con riferimento a tali transazioni.

Il medesimo livello di incertezza si potrebbe verificare nell'ipotesi in cui gli importi dei pagamenti effettuati siano riferiti a interessi maturati in annualità precedenti (o in più annualità), poiché in tal caso vi sarebbe anche un disallineamento tra quanto indicato nel prospetto di riconciliazione degli oneri infragruppo indicati in documentazione sui prezzi di trasferimento rispetto al dato contenuto nel rigo RS106 della dichiarazione dei redditi dove, evidentemente, si segue un criterio di competenza e non di cassa.

Le considerazioni che precedono, quindi, sembrerebbero evidenziare un disallineamento tra disciplina generale in materia di imposte sul reddito d'impresa e contenuto della documentazione sui prezzi di trasferimento. Inoltre, tale differente disciplina non è rinvenibile nell'Allegato II al Capitolo V delle Linee Guida OCSE, dove è richiesta l'indicazione degli importi delle transazioni infragruppo senza differenziazione tra beni/servizi e interessi/*royalties*.

“The amount of intra-group payments and receipts for each category of controlled transactions involving the local entity (i.e. payments and receipts for products, services, royalties, interest, etc.) broken down by tax jurisdiction of the foreign payor or recipient.”

Al riguardo, quindi, si potrebbe ipotizzare che nell'ambito della Documentazione Nazionale venga seguito sempre e comunque il criterio di competenza e che nell'ipotesi di transazioni aventi ad oggetto interessi o *royalties* sia aggiunto anche il dato riferito agli incassi e/o ai pagamenti solo con riferimento a tali componenti.

In altri termini, si potrebbe prevedere che il contribuente debba inserire l'importo degli interessi o delle *royalties* maturate nell'anno di competenza, inserendo il dato degli importi pagati e/o ricevuti secondo il criterio di cassa solo se tali importi versati o ricevuti siano riferiti a componenti maturate nell'anno oggetto di documentazione e che hanno concorso al reddito d'esercizio di tale anno.

Tale impostazione, peraltro, sarebbe in linea con quanto avviene in altri Paesi europei, dove appunto deve essere seguito il criterio di competenza e aggiunto il dato riferito al principio di cassa ove rilevante.

Finalità della richiesta

Lo scopo della richiesta è di chiarire il paragrafo a) cap. 2.1.1 *“ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti”* del Provvedimento, al fine di prevedere l'indicazione degli importi relativi a *royalties* e interessi basati sul criterio di competenza oltre che di cassa.

Tematica 3: Coordinamento delle informazioni richieste per i soggetti individuati quali piccole e medie imprese

Paragrafi della Circolare interessati:

Paragrafo 7, della Circolare a chiarimento del paragrafo 4 del Provvedimento.

Osservazioni/contributo

In tema di oneri documentali per le piccole-medie imprese, la Circolare consente di:

“non aggiornare i dati indicati al sottoparagrafo da 2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 della Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili.”

Come evidenziato dalla stessa Circolare, l’Amministrazione Finanziaria ha recepito le indicazioni delle Linee Guida OCSE in merito alle misure atte a ridurre il peso della documentazione idonea per le piccole e medie imprese (di seguito anche “PMI”).

In tal senso, le Linee Guida OCSE prevedono un regime particolare relativamente alla frequenza dell’aggiornamento dei dati. Infatti, al paragrafo 5.33 è stabilito che:

“A number of countries have introduced in their transfer pricing documentation rules simplification measures which exempt small and medium-sized enterprises (SMEs) from transfer pricing documentation requirements or limit the information required to be provided by such enterprises. In order not to impose on taxpayers costs and burdens disproportionate to the circumstances, it is recommended to not require SMEs to produce the amount of documentation that might be expected from larger enterprises. However, SMEs should be obliged to provide information and documents about their material cross-border transactions upon a specific request of the tax administration in the course of a tax examination or for transfer pricing risk assessment purposes.”

Come specificato in precedenza, in tema di Documentazione Nazionale, nella Circolare viene recepita tale impostazione tramite il paragrafo 7, che prevede la possibilità per le imprese che non superino la soglia di volume d’affari o ricavi di 50 milioni di euro (e che non controllino e non siano controllate da società che superino tale soglia) di aggiornare su base triennale i paragrafi da 2.1.1 a 2.1.5 della Documentazione Nazionale.

Tale previsione sembrerebbe richiedere alcuni profili di maggior coordinamento con quanto riportato a pagina 31 della Circolare dove si dice che:

“Dovranno aggiornarsi, altresì, i documenti indicati rispettivamente nei capitoli 3 e 4 della Documentazione Nazionale”.

In particolare, la semplificazione prevista per le PMI potrebbe apparire depotenziata nel suo contenuto laddove nel paragrafo 3.3 del Provvedimento sono richiesti i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili.

Nello specifico, si pensi all’ipotesi in cui un soggetto qualificabile come PMI utilizzi un metodo reddituale per la verifica dell’*arm’s length principle* e in tale contesto proceda con l’effettuazione di un’analisi di *benchmark* nel primo anno di redazione della documentazione sui prezzi di trasferimento, utilizzando database pubblicamente disponibili in cui sono rinvenibili i dati finanziari di soggetti comparabili. Generalmente, in tale ipotesi si utilizza la prassi di non effettuare un’analisi di *benchmark ex novo* nei due anni successivi, eseguendo esclusivamente un aggiornamento dei dati finanziari del set finale delle società ritenute potenzialmente comparabili dal contribuente, e riepilogate all’interno dell’analisi di *benchmark* (c.d. “*roll forward*”).

In questo caso, quindi, al fine di rendere maggiormente chiaro l’intento di semplificazione per i soggetti PMI, si potrebbe esplicitare nell’ambito del documento di prassi che *“I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi di cui al paragrafo 2.3, sub 3.3 del Provvedimento possano essere considerati comunque aggiornati anche se l’estrazione dal database dei medesimi soggetti sia avvenuta nel biennio precedente rispetto a quello di redazione del documento.”*

Finalità della richiesta

Lo scopo della richiesta è di coordinare il corredo informativo richiesto dalla Circolare relativo alla semplificazione prevista per le PMI di non aggiornare i paragrafi da 2.1.1 e 2.1.5 e l’obbligo di aggiornare i dati rispettivamente contenuti nei capitoli 3 e 4, con particolare riferimento al paragrafo 3.3.

Tematica 4: Identificazione delle imprese associate e indipendenti coinvolte

Paragrafi della Circolare interessati:

Paragrafo 5, della Circolare, a chiarimento del paragrafo 2.3, sub. 2.1.1, lett. b) del Provvedimento.

Osservazioni/contributo

Nell'ambito della descrizione delle transazioni controllate oggetto di documentazione, è richiesto al paragrafo sopra indicato che il sottoparagrafo della Documentazione Nazionale contenente le informazioni sulle società coinvolte nelle transazioni (i.e., 2.1.1.) debba altresì contenere:

“[...] l'identificazione delle imprese associate coinvolte nonché le relazioni di natura commerciale tra di esse, o tra eventuali soggetti indipendenti coinvolti nelle medesime o analoghe operazioni”.

Al riguardo, la formulazione della medesima richiesta contenuta nell'ambito dell'Allegato II al Capitolo V delle Linee Guida OCSE recita:

“[...] An identification of associated enterprises involved in each category of controlled transactions, and the relationship amongst them.”

Sul punto, quindi, parrebbe esserci un disallineamento tra la richiesta indicata nel Provvedimento (e nella Circolare) rispetto a quanto previsto in ambito internazionale.

Laddove, infatti, si consideri che l'oggetto specifico della documentazione siano le transazioni infragruppo, la richiesta relativa all'identificazione di eventuali soggetti indipendenti coinvolti nelle medesime o analoghe operazioni sembrerebbe un'informazione di difficile individuazione, oltre che di difficile applicazione pratica.

Sul punto, infatti, si potrebbe ipotizzare che la *ratio* della richiesta sia quella di individuare:

- a) operazioni analoghe tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo con soggetti terzi;
- b) transazioni comparabili compiute esclusivamente tra soggetti terzi, al di fuori del perimetro del gruppo.

Dal tenore letterale della richiesta, si potrebbe comprendere che le informazioni richieste riguardino operazioni avvenute tra imprese associate e soggetti indipendenti coinvolti nelle transazioni oggetto di analisi (ipotesi sub a)). In tale ipotesi, tuttavia, poiché il paragrafo specifico riguarda l'analisi delle transazioni controllate, un'eventuale richiesta relativa a soggetti indipendenti coinvolti nelle transazioni oggetto di analisi avrebbe una portata estremamente limitata poiché, in linea di principio, soggetti indipendenti non dovrebbero essere coinvolti nelle transazioni infragruppo.

Analogamente, nell'ipotesi sub b), ovvero se la richiesta è finalizzata a ottenere informazioni relative a transazioni simili compiute esclusivamente tra soggetti terzi, si verificherebbe un'ipotesi di anticipazione e sovrapposizione con la medesima informazione richiesta nell'ambito del paragrafo 2.1.3 (“Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni”), dove vi è una compiuta descrizione del metodo.

Il contenuto di questo specifico paragrafo, infatti, è generalmente finalizzato a indicare quale sia il metodo migliore per la verifica dell'*arm's length principle* con l'indicazione di transazioni con soggetti terzi laddove il metodo più appropriato alle circostanze del caso venga individuato nel CUP. In tale ipotesi, infatti, il contribuente deve dar conto delle ragioni per cui il metodo individuato sia considerato il miglior metodo e quindi indicare se esistono operazioni comparabili con soggetti terzi.

In ogni caso, tale informazione è richiesta nel paragrafo 2.1.3 e quindi l'anticipazione nel paragrafo 2.1.1 avrebbe un valore aggiunto estremamente limitato ai fini del controllo.

Sulla base di quanto sopra esposto, quindi, si potrebbe ipotizzare che il documento di prassi chiarisca esplicitamente che l'informativa circa eventuali soggetti indipendenti coinvolti nelle medesime o analoghe operazioni sia richiesta solo nell'ipotesi di utilizzo del metodo CUP e comunque nei casi in cui si debba tenere conto di eventuali operazioni anche soltanto potenzialmente comparabili, mentre non è richiesta in tutti i casi in cui il contribuente utilizzi metodi differenti per la verifica dell'*arm's length principle*.

Finalità della richiesta

Chiarire e circoscrivere la richiesta effettuata all'interno del punto 2.1.1, lett. b) del Provvedimento e non espressamente delucidata all'interno della Circolare oggetto di consultazione.

Tematica 5: Prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente.

Paragrafi della Circolare interessati:

Paragrafo 5, a chiarimento del paragrafo 2.3, sub. 3.2 del Provvedimento.

Osservazioni/contributo

Nell'ambito delle informazioni finanziarie da allegare alla Documentazione Nazionale, è richiesto al paragrafo sopra indicato che il documento:

“[...] debba essere corredato inoltre da prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati economici e gli indicatori finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio o il rendiconto economico e patrimoniale dell'entità locale ovvero con altra documentazione equivalente.”

La formulazione della medesima richiesta contenuta nell'ambito dell'Allegato 2 al Capitolo V delle Linee Guida OCSE recita:

“Information and allocation schedules showing how the financial data used in applying the transfer pricing method may be tied to the annual financial statements”

Al riguardo, quindi, il documento di prassi sembrerebbe richiedere un onere particolarmente gravoso in capo ai contribuenti in tutti quei casi in cui la *tested party* non sia la società residente nel territorio dello Stato ovvero quei casi in cui il numero di transazioni da analizzare sia particolarmente elevato.

Invero, si pensi all'ipotesi in cui la società italiana che redige la Documentazione Nazionale sia una società capogruppo che effettua prestazioni di servizi come parte del proprio *core business*. In tal caso, la società effettua tali prestazioni di servizi a favore di numerose controllate estere utilizzando per la verifica dell'*arm's length* un metodo reddituale (es. TNMM) e come *Profit level Indicator* il *Net Cost Plus*.

In tale ipotesi, secondo quanto richiesto dalla Circolare, si dovrebbe ipotizzare che il contribuente abbia l'onere di predisporre un prospetto che vada a riconciliare i dati della contabilità generale suddividendo ricavi e costi per ogni singola transazione (o raggruppamento di transazioni) per ogni singola controparte estera e che tale prospetto arrivi ad un grado di dettaglio fino al margine netto (A-B di conto economico).

Si pensi, poi, all'ipotesi in cui il metodo utilizzato per la verifica dell'*arm's length* sia il CUP e le transazioni comparabili interne siano molteplici. In tale ipotesi il prospetto di riconciliazione dovrebbe contenere i dati di ogni singola transazione infragruppo e il confronto con quelli delle transazioni con soggetti terzi.

O ancora, approfondendo il caso già prospettato nell'ambito della Circolare (pag. 25, terzo capoverso) in cui il soggetto da sottoporre ad analisi sia l'impresa associata estera. In tale contesto, si ipotizzi che il metodo per la verifica dell'*arm's length* sia un metodo reddituale e come *Profit level Indicator* l'*Operating Margin* della società estera.

Tale società, che magari si configura come distributiva di gruppo o che in generale ha solo un volume marginale di acquisti dalla società italiana, sarebbe nell'impossibilità pratica di segregare il proprio conto economico per la sola parte di acquisti relativa alla società italiana, poiché in genere utilizza un approccio in base al quale "estrae" esclusivamente i dati dalla propria contabilità riferiti a tali transazioni, senza andare a fare un esercizio di riconciliazione con il bilancio d'esercizio.

È evidente come in tali ipotesi sia necessario un chiarimento che conduca a soluzioni pratiche non eccessivamente onerose per i contribuenti o di difficile applicazione pratica.

Finalità della richiesta

La finalità di tale osservazione è quella di ottenere un chiarimento in merito al corredo informativo richiesto dalla Circolare relativo al paragrafo 3.2 del Provvedimento, non espressamente delucidato all'interno della bozza oggetto di consultazione.

Tematica 6: Assunzioni critiche adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento.

Paragrafi della Circolare interessati:

Paragrafo 5, a chiarimento del paragrafo 2.3, sub. 2.1.5 del Provvedimento.

Osservazioni/contributo

Nell'ambito della descrizione delle operazioni infragruppo all'interno della Documentazione Nazionale, è richiesto al paragrafo sopra indicato che:

"[...] Nel sottoparagrafo riguardante le assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto, il contribuente deve fornire un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse."

La formulazione della medesima richiesta contenuta nell'ambito dell'Allegato 2 al Capitolo V delle Linee Guida OCSE recita:

"A summary of the important assumptions made in applying the transfer pricing methodology"

Come si evince, quindi, la struttura della Documentazione Nazionale prevista dal Provvedimento contiene un novello paragrafo a conclusione dell'analisi di ciascuna tipologia di transazioni infragruppo (i.e., 2.1.5), il cui contenuto dovrebbe sostanziarsi nell'enunciazione delle assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto.

All'interno del Capitolo V, le Linee Guida OCSE non forniscono ulteriori chiarimenti al riguardo né prevedono un elenco di possibili assunzioni che il contribuente potrebbe dover formulare nell'applicazione del metodo selezionato, così contribuendo a rendere tale richiesta di ampia portata nonché di difficile interpretazione.

Un elenco esemplificativo di assunzioni critiche può comunque rinvenirsi nell'Allegato 2 al Capitolo IV "Guidelines for Conducting Advance Pricing Arrangements under the Mutual Agreement Procedure (MAP APAs)", paragrafo C.3.6, intitolato "Critical assumptions".

In questa sezione, l'OCSE fornisce una lista di assunzioni critiche che il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria potrebbero essere chiamati a valutare in caso di stipula di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (c.d. "Advance Pricing Agreements" o "APA").¹

¹ Linee Guida OCSE 2017, Par. C.3.6, 44. "In general, however, and by way of example only, critical assumptions might include:

a) Assumptions about the relevant domestic tax law and treaty provisions.

Nell'ambito della negoziazione di un accordo preventivo, infatti, le assunzioni poste a base dell'accordo stesso possono considerarsi "critiche" laddove le condizioni reali esistenti al momento in cui le transazioni si verificherebbero potrebbero divergere da quelle ipotizzate in sede negoziale, minando l'affidabilità del metodo selezionato per la verifica della conformità al principio di libera concorrenza delle transazioni infragruppo.

Per tale motivo, in sede di presentazione della proposta di accordo con l'Amministrazione Finanziaria, il contribuente dovrà formulare opportune assunzioni in merito alle condizioni di fatto e di diritto che influenzeranno le transazioni quando si verificheranno, descrivendo inoltre, nella proposta stessa, i presupposti su cui si fonda la capacità del metodo selezionato di riflettere accuratamente il prezzo di libera concorrenza delle transazioni future.

Sembrerebbe dunque evidente che la formulazione di assunzioni critiche in sede di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento abbia l'obiettivo di definire i limiti e le condizioni secondo cui una determinata metodologia possa essere impiegata efficacemente in futuro.

Lo stesso obiettivo potrebbe, invece, non ravvisarsi nel momento in cui il contribuente è chiamato a predisporre il set documentale sui prezzi di trasferimento per descrivere e supportare le transazioni con parti correlate poste in essere in un arco temporale passato. Peraltro, il set documentale sui prezzi di trasferimento non ha valenza pluriennale e, quindi, non richiede la formulazione di assunzioni circa l'evoluzione futura di variabili che potrebbero minare l'affidabilità del metodo selezionato né richiede l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse.

Rimane, quindi, incerta e meritevole di chiarimenti la richiesta di descrizione delle assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto nell'ambito della predisposizione della Documentazione Nazionale sui prezzi di trasferimento.

Tenuto conto, quindi, delle finalità del Provvedimento, mediante il quale la disciplina domestica viene sostanzialmente allineata a quella prevista dalle disposizioni OCSE, si ritiene che il disposto del paragrafo 2.1.5 debba essere inteso esclusivamente con riguardo alle previsioni contenute nell'Allegato 2 al Capitolo V delle Linee Guida OCSE, ove viene richiesto al contribuente di fornire una descrizione sintetica delle assunzioni importanti effettuate nell'applicazione del metodo selezionato (*"A summary of the important assumptions made in applying the transfer pricing methodology"*).

Le Linee Guida OCSE, infatti, non fanno riferimento alcuno all'indicazione, all'interno della Documentazione Nazionale, degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse.

A tal riguardo, sarebbe auspicabile che l'Ufficio fornisca un elenco esemplificativo di quelle che si ritiene possano costituire assunzioni critiche alla base dell'applicazione del metodo selezionato, al fine di risolvere le incertezze sulla tematica e allineare il comportamento dei contribuenti.

-
- b) *Assumptions about tariffs, duties, import restrictions and government regulations.*
 - c) *Assumptions about economic conditions, market share, market conditions, end-selling price, and sales volume.*
 - d) *Assumptions about the nature of the functions and risks of the enterprises involved in the transactions.*
 - e) *Assumptions about exchange rates, interest rates, credit rating and capital structure.*
 - f) *Assumptions about management or financial accounting and classification of income and expenses; and*
 - g) *Assumptions about the enterprises that will operate in each jurisdiction and the form in which they will do so."*

Finalità

La finalità di tale osservazione è quella di ottenere un chiarimento in merito alla richiesta di descrizione delle assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto nell'ambito della predisposizione della Documentazione Nazionale sui prezzi di trasferimento.

Tematica 7: Masterfile infra-annuale

Paragrafi della Circolare interessati:

Paragrafo 8.1, a chiarimento del paragrafo 5.1.2 del Provvedimento.

Osservazioni/contributo

Nell'ambito della descrizione delle forme, dell'estensione e delle condizioni di efficacia della documentazione idonea, è richiesto al paragrafo sopra indicato che:

“Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi [...]”

Il presente contributo, quindi, è riferito alla presentazione del Masterfile da parte di entità locali in ipotesi di società controllante deputata alla redazione del Masterfile con esercizio sociale non coincidente all'anno solare.

Infatti, in presenza di società controllanti estere tenute alla redazione del Masterfile che abbiano l'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, l'entità locale (con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) avrebbe a disposizione un Masterfile i cui contenuti non coprono l'intero esercizio o, in talune ipotesi, potrebbe non disporre di un Masterfile aggiornato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, si considerino le seguenti ipotesi:

- 1) società controllante tenuta alla redazione del Masterfile con esercizio che chiude al 30 marzo 2021;
- 2) società controllante tenuta alla redazione del Masterfile con esercizio che chiude al 30 giugno 2021;
- 3) società controllante tenuta alla redazione del Masterfile con esercizio che chiude al 30 settembre 2021.

Nell'ipotesi 1), è ragionevole ritenere che l'entità locale potrà disporre del Masterfile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il cui contenuto dovrà essere integrato a cura dell'entità locale laddove strettamente necessario al fine di non omettere informazioni rilevanti relativamente all'arco temporale non coperto dalla controllante (nell'esempio, i mesi da gennaio a marzo).

Nell'ipotesi 2), potrebbe verificarsi il caso che l'entità locale non disponga di un Masterfile aggiornato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale eventualità, è ragionevole ritenere che l'entità locale potrà presentare l'ultimo Masterfile redatto dalla controllante (nell'esempio, quello relativo al periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2020), il cui contenuto dovrà essere integrato a cura dell'entità locale laddove strettamente necessario al fine di non omettere informazioni rilevanti relativamente all'arco temporale non coperto dalla controllante (nell'esempio, i mesi da luglio a dicembre).

Nell'ipotesi 3), è ragionevole ritenere che l'entità locale potrà presentare l'ultimo Masterfile redatto dalla controllante (nell'esempio, quello relativo al periodo d'imposta chiuso al 30 settembre 2020), il cui contenuto dovrà essere integrato a cura dell'entità locale laddove strettamente necessario al fine di non omettere informazioni rilevanti relativamente all'arco temporale non coperto dalla controllante (nell'esempio, i mesi da ottobre a dicembre).

Altra tematica strettamente connessa alla presente è quella relativa alla possibilità che il termine entro il quale la controllante estera sia tenuta alla redazione del Masterfile sia più ampio (o comunque successivo) rispetto a quello entro cui l'entità locale sia tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi.

Si pensi all'ipotesi in cui la controllante sia tenuta alla redazione del Masterfile relativo all'anno N entro il termine di un anno dalla fine dell'esercizio (i.e. 31/12/N+1). In tale ipotesi, l'entità locale è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi entro il termine del 30/11/N+1, cioè un mese precedente al termine cui è tenuta la controllante.

In tale ipotesi, quindi, la società controllata si troverebbe nell'impossibilità di poter indicare il possesso della documentazione idonea nella propria dichiarazione dei redditi, poiché appunto non ha ancora a disposizione il Masterfile della controllante, la quale ha un termine maggiore per la redazione del documento.

Al riguardo, una possibile soluzione pratica potrebbe consistere nella possibilità di inserire comunque il *flag* in dichiarazione, fermo restando che la sottoscrizione del Masterfile con firma elettronica possa avvenire entro il maggior termine concesso alla società capogruppo per la redazione del Masterfile secondo la propria normativa locale.

Tale soluzione, peraltro, sarebbe in linea con altre giurisdizioni estere, dove è altresì prevista la necessità che l'entità locale debba disporre di entrambi i documenti (Masterfile e Local File), ma comunque è concesso tale maggior termine per quanto riguarda il Masterfile.

Finalità

La finalità del presente contributo è quella di proporre possibili soluzioni a casi in cui l'entità locale non abbia a disposizione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un Masterfile dal contenuto allineato al proprio esercizio sociale, oppure non abbia ancora a disposizione un Masterfile poiché la società controllante tenuta alla redazione dispone di un termine più lungo.